

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6160

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRANDI

Istituzione del reddito sociale minimo per il sostegno  
contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro

*Presentata il 28 ottobre 2005*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo che si propone all'esame della Camera dei deputati riproduce pressoché testualmente la proposta di legge d'iniziativa popolare per l'istituzione del reddito sociale minimo che, depositata presso la Corte di cassazione nel corso del 1998, raccolse circa 63.000 firme di cittadini e fu pertanto depositata dal Comitato promotore presso la Camera dei deputati il 7 dicembre 1999 (si veda l'atto Camera n. 6623 della XIII legislatura).

Si ritiene istituzionalmente produttivo sottoporre all'esame della Camera dei deputati una proposta di legge nata nella società italiana e rispondente a esigenze vivamente avvertite, affinché, nel confronto con altre iniziative legislative parlamentari, possa maturare una soluzione condivisa su di un tema ormai ineludibile.

Il Comitato promotore della proposta di legge d'iniziativa popolare era costituito dal Centro studi trasformazioni economi-

che e sociali (CESTES), dalla rivista « *Proteo* », dall'Unione popolare, dall'Associazione « Progetto diritti », dal Centro sociale « Intifada » e da altre numerose realtà sociali dell'associazionismo e del sindacalismo di base, che dal 1997 ad oggi hanno costituito una rete nazionale di mobilitazione, di iniziativa politica-culturale e di confronto con le istituzioni. La proposta di legge nasce dall'elaborazione del CESTES, diretto dal professor Luciano Vasapollo.

Da circa venti anni è in atto un forte processo di finanziarizzazione dell'economia; processi di globalizzazione a connotati finanziari perseguono la loro logica interna tendente alla massimizzazione dei profitti complessivi, attraverso incrementi di dividendi, interessi e *capital gain*, a scapito della remunerazione del fattore lavoro, dell'occupazione e delle condizioni di vita di tutti i lavoratori, occupati e non. Il risultato più immediato è l'aumento della disoccupazione che va assu-

mendo sempre più carattere strutturale, incrementando la schiera dei precari, dei marginali, degli emarginati, la disoccupazione occulta, i disoccupati non ufficiali, « precarizzando » in tale modo la qualità generale della vita.

I promotori sottolineano che la previsione di un reddito sociale minimo (RSM) vuole contrapporsi a queste tendenze attraverso la riqualificazione di tutti gli strumenti di protezione sociale e l'aumento dei livelli delle pensioni sociali e minime, unificando e rilanciando l'iniziativa dei nuovi soggetti del lavoro, del non lavoro, del lavoro negato, dai disoccupati, ai precari, ai pensionati, rafforzando nel contempo la capacità contrattuale della forza lavoro occupata.

Si è in una fase di passaggio epocale nella trasformazione delle modalità di sviluppo nel nostro Paese; una fase in cui si stanno velocemente affacciando sulla scena economico-sociale nuove soggettualità, nuove povertà e quindi nuove figure da riaggregare. È quindi a partire dalle nuove soggettualità del conflitto sociale che si può riorganizzare secondo il Comitato promotore, l'unità di interessi del mondo del lavoro, la solidarietà e la forza che negli anni sessanta e settanta la classe operaia si era data a partire dall'organizzazione in fabbrica.

Si propone così un'iniziativa politica (che va portata a livello europeo) sulla salvaguardia e sulla rivendicazione di distribuzione del reddito a tutti i lavoratori, occupati e non, dell'intero spettante salario sociale prodotto, tralasciando le richieste assistenziali e ultraliberiste basate su rapporti e su contrattualizzazioni individuali e sulle forme di elargizione caritatevole di « soccorso agli esclusi ». La costruzione di un'Europa del lavoro e delle socio-compatibilità solidali ha bisogno di redistribuire reddito e ricchezza attraverso un fisco che aumenti la massa dei contribuenti, contraendo l'evasione e l'elusione fiscali e contributive, colpendo i capitali speculativi, i movimenti di capitale all'estero, tassando quei tipi e quelle modalità di « innovazione » tecnologica che provocano disoccupazione.

L'articolato prevede un importo del RSM di 8 mila euro annui (non soggetti a tassazione); i requisiti per l'accesso prevedono la regolare residenza nel nostro Paese da almeno due anni, l'iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno, reddito imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro e l'appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro in caso di nucleo familiare composto da due persone, e a 30 mila euro in caso di nucleo familiare composto da tre persone; per ogni ulteriore componente i limiti di redditi sono aumentati di 4 mila euro. L'importo indicato del RSM va rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT; è prevista inoltre la riduzione del 50 per cento dell'importo nell'ipotesi di svolgimento di attività lavorativa che produca un reddito inferiore all'ammontare del reddito minimo e la decadenza dal percepimento dello stesso nell'ipotesi in cui si ottenga un lavoro a tempo pieno; ciò permette di rivolgere tale istituto non solo ai disoccupati ma anche a coloro che svolgono lavoro precario, sottopagato o che hanno forme di sottoccupazione. Il periodo di fruizione del RSM deve essere calcolato ai fini pensionistici e prevede inoltre in favore di soggetti titolare del RSM forme di reddito indiretto e differito attraverso l'accesso gratuito e ai servizi fondamentali (trasporti urbani, servizio sanitario, studi e così via) e la riduzione dei costi delle utenze relative alle forniture di gas, luce, acqua, telefono, oltre a un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Esiste, com'è ovvio, il problema dell'individuazione delle risorse necessarie per le spese previste dalla presente proposta di legge, quantificate dai promotori in circa 30 milioni di euro annui. Si propone di reperire tali risorse esclusivamente attraverso varie forme di tassazione sui capitali. Un terreno, infatti, praticabile, secondo il Comitato promotore, è quello di applicare una efficace imposta patrimoniale, di colpire le rendite finanziarie e i grandi patrimoni, di tassare realmente e uniformemente i guadagni in conto capi-

tale (*capital gain*), di ridurre le agevolazioni e i trasferimenti alle imprese. Si tratta di reperire, quindi, le risorse finanziarie per l'istituzione del RSM non dalla fiscalità generale, ma dalla tassazione dei capitali, anche attraverso serie ed efficaci iniziative contro l'evasione e l'elusione fiscale, da forme di tassazione del margine operativo lordo realizzato dall'attività produttiva delle imprese private e da modalità di tassazione della speculazione finanziaria, anche in forma di una *Tobin tax* finalizzata alle prestazioni sociali per la povertà, per la disoccupazione, per creare nuovi posti di lavoro a pieno salario e pieni diritti. Sono tutte indicazioni che andranno naturalmente approfondite nel dibattito parlamentare.

La proposta di legge non mira a inserire elementi di « assistenzialismo », ma si muove nell'ambito delle diverse battaglie per la piena e buona occupazione, a partire dall'esigenza di riconsiderare la ten-

denza alla, flessibilizzazione e alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, che non porta un incremento dei livelli occupazionali, e ha effetti negativi anche sul piano distributivo per il mondo del lavoro.

Nel momento in cui si discute del futuro dell'Europa, questa proposta di legge costituisce anche un appello all'Europa sociale del lavoro per rivendicare il diritto al RSM per i disoccupati, gli inoccupati, i lavoratori precari, sottoccupati e sottopagati; una battaglia civile europea, in armonia con la previsione della Carta sociale comunitaria, per il lavoro e per la dignità di ogni cittadino.

Auspichiamo che attraverso l'introduzione del RSM si avvii una nuova stagione di riforme con al centro il rafforzamento della protezione sociale complessiva, gli incrementi occupazionali con lavori a tempo pieno, a pieno salario e diritti garantiti nonché la lotta alla disoccupazione e alla povertà in generale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1.

*(Requisiti soggettivi di accesso).*

1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5.000 euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25.000 euro per nuclei composti da due persone e a 30.000 euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4.000 euro.

2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro, disciplinato da apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

*(Entità del reddito sociale minimo).*

1. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di 8.000 euro.

2. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.

## ART. 3.

*(Calcolo ai fini pensionistici del reddito sociale minimo).*

1. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicati nel decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della legge stessa.

## ART. 4.

*(Rivalutazione del reddito sociale minimo).*

1. L'importo del reddito sociale minimo di cui all'articolo 2 è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

## ART. 5.

*(Riduzione del reddito sociale minimo).*

1. L'importo del reddito sociale minimo indicato all'articolo 2 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all'ammontare dello stesso reddito sociale minimo.

## CAPO II

## PROCEDIMENTO DI VERIFICA

## ART. 6.

*(Sanzioni amministrative).*

1. È prevista per il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, una sanzione amministrativa, da infliggere a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

## ART. 7.

*(Decadenza).*

1. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 8.

*(Tariffe sociali nei servizi essenziali).*

1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo di cui all'articolo 1 è prevista, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e al Servizio sanitario nazionale, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

2. È previsto altresì per i soggetti di cui all'articolo 1 il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e di acqua e la determinazione di una tariffa sociale, con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa, attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con apposito decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della legge stessa.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 1 è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilito mediante apposita legge regionale.

4. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*).

#### ART. 9.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per il primo anno di applicazione si provvede mediante l'istituzione di una imposta straordinaria, denominata « *labor tax* », consistente in una addizionale *una tantum* del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al primo, si provvede mediante:

a) l'incremento dell'aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati al 30 per cento, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione nella dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti

a un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a 129.115 euro, e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede la predetta somma. In tali casi l'imposta viene applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;

b) la tassazione dell'incremento di valore di titoli azionari, ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere a un unico livello del 30 per cento;

c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrispondente al 30 per cento;

d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all'estero riguardanti tutte le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore a sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, e di una aliquota dell'1,8 per cento su operazioni di durata superiore a trenta giorni;

e) l'introduzione di una tassa sull'innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in una addizionale del 3 per cento all'imposta sul valore aggiunto.

